ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 13

Attribuzioni del presidente

Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio, esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge e adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio.

Versione in vigore dal 22 novembre 1964, non più in vigore dal 4 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro
Estremi	Legge 12 ottobre 1964, n. 1081
Titolo	III — Il consiglio provinciale e il consiglio nazionale dei consulenti del lavoro
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1964

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-albo-dei-consulenti-del-lavoro/art-13-attribuzioni-del-presidente/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it